

REGOLAMENTO DI  
APPLICAZIONE  
DELL'INDICATORE  
DELLA SITUAZIONE  
ECONOMICA  
EQUIVALENTE

**Regolamento di applicazione dell'indicatore della situazione economica  
equivalente (ISEE )**

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Articolo 2 - Ambito di applicazione

Articolo 3 - Definizione del nucleo familiare

Articolo 4 - Determinazione dell'Indicatore della situazione economica (Ise) e  
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee)

Articolo 5 - Determinazione dell'Indicatore della situazione reddituale

Articolo 6 - Determinazione dell'Indicatore della situazione patrimoniale

Articolo 7 - Modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica

Articolo 8 - Validità dell'attestazione

Articolo 9 - Modalità applicativa

Articolo 10 - Attività di controllo

Articolo 11 Pubblicità

### **Articolo 1 - Oggetto del regolamento**

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) alle prestazioni sociali agevolate erogate dall'Amministrazione Comunale, recependo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come integrato e corretto dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, nel DPCM 7 maggio 1999, n. 221, come modificato dal DPCM 4 aprile 2001, n. 242, e nel DPCM 18 maggio 2001.

Le norme del presente Regolamento si uniformano ai principi indicati dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 e, in particolare, si adeguano alle previsioni in materia di accertamento della situazione economica dei richiedenti prestazioni sociali agevolate di cui agli articoli 18, comma 3, lettera g) e 25.

Il presente Regolamento integra ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica.

### **Articolo 2 - Ambito di applicazione**

Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, quanto disciplinato dal presente Regolamento si applica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come integrato e corretto dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, alle prestazioni e ai servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura e nel costo a determinate situazioni economiche.

Di seguito sono indicati i servizi e le prestazioni cui si procede all'applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) :

- contributi individuali per il diritto allo studio (L.R. 53/81)
- tariffe agevolate ed esenzione per il servizio di refezione scolastica
- esenzione dal pagamento della tariffa per il trasporto scolastico;
- concessione assegni di maternità e per il nucleo familiare con tre figli minori
- assegnazione alloggi per casi sociali

L'elenco dei servizi /prestazioni, di cui al comma precedente, ha carattere identificativo e non esaustivo, dal momento che può essere esteso o ridotto in funzione del fatto che l'Amministrazione intenda estendere/ridurre gli ambiti di applicazione delle prestazioni agevolate.

L'applicazione del Regolamento è comunque estesa dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge, inerenti funzioni attribuite o conferite dalla legge allo stesso ente locale.

Sono escluse dalla applicazione del presente regolamento tutte le situazioni espressamente previste dalla legge e tutti quei casi in cui una normativa sovraordinata rispetto a quella comunale, prevede la definizione di criteri specifici di valutazione della situazione economica equivalente .

Sono esclusi altresì i servizi e le prestazioni per le quali l'Amministrazione non prevede agevolazioni economiche di alcun tipo ed inoltre i contributi/agevolazioni tariffarie non collegati nella misura a determinate situazioni economiche.

### **Articolo 3 - Definizione del nucleo familiare**

La valutazione della situazione economica del richiedente la prestazione sociale agevolata viene determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, individuato secondo i seguenti criteri:

- a) ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
- b) fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, come individuata ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del D.lgs 109/98 così come modificato dal D.lgs 130/00 e dall'art.1 bis del DPCM 221/99 così come modificato dal DPCM 242/01
- c) i soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico.

In applicazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, si assumono come unità di riferimento le seguenti composizioni di nucleo familiare anche mediante estrazione nell'ambito dei soggetti indicati ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo:

- a) per i servizi territoriali per anziani il nucleo familiare di riferimento è composto dall'utente e dal coniuge o dal convivente more uxorio;
- b) per i contributi economici, per i servizi all'infanzia e scolastici, per i servizi territoriali per i disabili, il nucleo familiare di riferimento è composto dal richiedente la prestazione agevolata, dai componenti la famiglia anagrafica e dai soggetti a loro carico ai fini IRPEF.

### **Articolo 4 - Determinazione dell'Indicatore della situazione economica (Ise) e dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee)**

Il valore dell'Indicatore della situazione economica (Ise) del nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata è dato dalla somma dell'Indicatore della

situazione reddituale e del venti per cento dell'Indicatore della situazione patrimoniale, come determinati ai sensi dei criteri indicati negli articoli 5 e 6 del presente Regolamento.

Il valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) viene calcolato rapportando il valore dell'Indicatore della situazione economica (Ise), come determinato ai sensi del comma precedente, al parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 1.

**Tab. 1 - La scala di equivalenza**

Numero di componenti il nucleo familiare	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

I parametri indicati nella tabella 1 sono incrementati in presenza delle seguenti condizioni:

- maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo familiare di figli minori e di un solo genitore;
- maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%, cui viene equiparata la mutilazione e l'invalidità di guerra e l'invalidità per servizio compresa tra la prima e la quinta categoria;
- maggiorazione di 0,2 per i nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori hanno svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 8 del presente Regolamento. La maggiorazione spetta altresì ai nuclei familiari composti da figli minori e un unico genitore che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 8 del presente Regolamento.

#### **Articolo 5 - Determinazione dell'Indicatore della situazione reddituale**

L'Indicatore della situazione reddituale è determinato sommando, per ciascun componente il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata, i seguenti elementi:

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF risultante dall'ultima dichiarazione presentata, o in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF desunti dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;
- b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- c) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, così come definito secondo i criteri di seguito elencati

Qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae una franchigia corrispondente al valore del canone annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di euro 5164.97 . In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone.

#### **Articolo 6 - Determinazione dell'Indicatore della situazione patrimoniale**

Per ciascun componente il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata, l'Indicatore della situazione patrimoniale è dato dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare, di seguito definiti:

- a) il **patrimonio immobiliare** è costituito dal valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 8 del presente Regolamento, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.

Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di Euro 51645.69;

b) **il patrimonio mobiliare** : l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuato sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali ( tra cui conti correnti bancari, postali, titoli di stato, obbligazioni) secondo le modalità che saranno definite dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Dal valore immobiliare complessivo si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari ad € 15493,71

#### **Art. 7 Modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica**

La dichiarazione sostitutiva unica può essere presentata dal dichiarante ai centri di assistenza fiscale o all'INPS al fine di ottenere gratuitamente, il calcolo della propria situazione economica e la relativa attestazione ISEE.

Ottenuta l'attestazione indicante la propria situazione economica ciascun componente il nucleo familiare può utilizzarla per l'accesso alle prestazioni agevolate ove sia richiesto tale indicatore.

L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE avviene nel rispetto della L. 675/96 e D.Lgs 135/99

#### **Articolo 8 – Validità dell'attestazione**

Le attestazioni hanno validità annuale.

Il dichiarante può avvalersi della facoltà di presentare entro il periodo di validità una nuova dichiarazione sostitutiva unica per far rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e/o familiari; l'ente stabilirà per ogni servizio, la decorrenza degli effetti della nuova dichiarazione nei confronti dei soggetti per i quali l'ISEE risulta modificato.

Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva in corso di validità non contenga i dati economici relativi all'anno precedente l'istanza di agevolazione, l'ente per ogni servizio può avvalersi della facoltà di richiedere al cittadino una dichiarazione aggiornata.

#### **Articolo 9 - Modalità applicativa**

Per ogni singolo servizio o prestazione, la Giunta Comunale determinerà la soglia dell'ISEE entro la quale poter usufruire delle eventuali agevolazioni e potrà riservarsi di considerare eventuali segnalazioni dell'ufficio sociale.

#### **Articolo 10- Attività di controllo**

Il responsabile del servizio, afferente la prestazione agevolata richiesta, procederà ad effettuare idonei controlli anche sulla veridicità dei dati reddituali e anagrafici dichiarati in base al DPR 28 dicembre 2000 n. 445 secondo le linee guida stabilite annualmente dalla Giunta Comunale

L'attività di controllo sulle autocertificazioni è anzitutto finalizzata alla rilevazione di eventuali errori sanabili, con richiesta di rettifica o di integrazione da parte del dichiarante, anche in fase istruttoria, ogni qualvolta sia evidente la buona fede dell'interessato, dando priorità agli errori che hanno rilevanza sostanziale sul procedimento in corso.

Per le funzioni di controllo il responsabile del servizio competente, per accelerare i tempi, potrà richiedere la documentazione necessaria e posseduta dall'interessato in uno spirito di reciproca collaborazione.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni. Fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge, il servizio competente adotta ogni misura utile a sospendere e/revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

I controlli sostanziali competono alla Guardia di Finanza, cui il Comune si rapporta per l'ottemperanza dell'art. 4 comma 8 D.Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni

#### **Art. 11 Pubblicità**

Fatte salve le norme vigenti in materia di pubblicità e d'accesso agli atti amministrativi, ogni ufficio comunale per l'accesso ai cui servizi sia richiesta l'attestazione ISEE, è tenuto a conservare copia del presente regolamento a disposizione del pubblico perché ne prenda visione.



*Handwritten signature: Paolo Luigi Baretto*





# COMUNE DI FILATTIERA

Provincia di Massa Carrara

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19

OGGETTO Approvazione Regolamento di applicazione della Situazione Economica Equivalente.

L'anno duemilaquattro il giorno ventinove del mese di settembre alle ore diciotto nella sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.

Dei predetti componenti il Consiglio Comunale sono presenti n. 12 assenti n. 1 come segue:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1	BARDINI PIERLUIGI	Sindaco	X	
2	ZAMMORI PAOLO	Consigliere	X	
3	LEONCINI MARIO	Consigliere		X
4	BERGAMASCHI ERCOLE	Consigliere	X	
5	LEONCINI LORETTA	Consigliere	X	
6	ZANI MASSIMILIANO	Consigliere	X	
7	ROSSI GIORGIO	Consigliere	X	
8	MOSCATELLI SILVIA	Consigliere	X	
9	LUCCHETTI ENRICO	Consigliere	X	
10	DEL VECCHIO ROBERTO	Consigliere	X	
11	NOTARI LUCIANO	Consigliere	X	
12	PINZA MASSIMO	Consigliere	X	
13	SIMONCINI GIORGIO	Consigliere	X	

A norma dell'art. 45 del Regolamento del CC è presente l'Assessore: LEONELLI GIOVANNI. Con l'intervento e l'opera del dott. RAFFAELE TURINI Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale. Il dott. PIERLUIGI BARDINI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri: LEONCINI LORETTA - PINZA MASSIMO - ZANI MASSIMILIANO

Filattiera, 29/09/04. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sottoposto presente provvedimento, si esprimono i seguenti pareri:

- in ordine alla regolarità tecnica:  Favorevole  Contrario (le motivazioni sono riportate nell'atto deliberativo). Il Responsabile del Servizio Finanziario dott. Alessandro Domenichelli
- in ordine alla regolarità contabile:  Favorevole  Contrario (le motivazioni sono riportate nell'atto deliberativo). Il Responsabile del Servizio Finanziario dott. Alessandro Domenichelli

### ATTESTATO

- Attesto che la presente deliberazione, che si compone di pagine n. \_\_\_\_\_ è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il 1-10-2004 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
  - Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_
- Filattiera, 1-10-2004  
Il Segretario comunale dott. Raffaele Turini



## IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA la necessità di disciplinare l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

VISTO lo schema di regolamento predisposto dagli uffici comunali relativo all'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

VISTO il vigente statuto comunale.

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

ASCOLTATI gli interventi dell'Assessore Folloni che illustra la pratica, del consigliere Del Vecchio che invita a vigilare sulla dichiarazione del cittadino sulla soglia di reddito.

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge con l'assistenza degli scrutatori nominati:

- Presenti: 12
- Astenuti: nessuno
- Votanti: 12
- Favorevoli: 12
- Contrari: nessuno

### DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegato regolamento comunale per l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Raffaele Turini



Il Sindaco  
Dott. Pierluigi Bardini

